



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE n° 16 di data **06/12/2024**

Oggetto: **Liquidazione contributo di tinteggiatura.**

Assunta da:

IL FUNZIONARIO TECNICO

Fincato Marco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: liquidazione contributo di tinteggiatura

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che nel Bilancio 2024 sono stati previsti degli stanziamenti per l'erogazione di contributi a favore di soggetti che eseguono la tinteggiatura esterna degli immobili;

considerato che a riguardo è pervenuta, in data 29/11/2024 al prot. 19177, una richiesta di ammissione al contributo di tinteggiatura con deposito della documentazione necessaria secondo il regolamento in vigore, dell'ex Comune di Fiera di Primiero approvato con deliberazione consiliare n. 2/90, per la concessione del contributo di tinteggiatura esterna degli immobili;

visto che con deliberazione n. 46 di data 22.11.2016 il Consiglio comunale, per uniformare quanto previsto nei Regolamenti degli ex Comuni, ha determinato ed aggiornato l'intervento finanziario a favore dei proprietari interessati alla tinteggiatura esterna degli edifici privati previsto dall'art. 7 del Regolamento dell'ex Comune di Fiera di Primiero ora in vigore per tutti i centri abitati del Comune nel seguente modo: - per gli edifici tinteggiati con colori lavabili euro 6,00.- il mq. con una contribuzione massima in euro 3.000,00.-; - per le facciate degli edifici situati nel centro storico nei quali la tinteggiatura viene prescritta con prodotti minerali ai silicati euro 8,00.- il mq. con una contribuzione massima in euro 4.000,00.-;

verificato che la domanda di cui sopra è stata considerata ammissibile a contributo in quanto rientranti nelle disposizioni regolamentari, inoltre gli interventi in oggetto sono stati regolarmente autorizzati dal punto di vista edilizio;

vista la dichiarazione depositata da parte dei richiedenti indicante che non hanno goduto di ulteriori contribuzioni e che sono stati eseguiti entro i termini di legge;

RITENUTO necessario ed opportuno procedere alla liquidazione del contributo spettante come di seguito specificato:

RICHIEDENTE	EDIFICIO	SUP. mq	CONTRIBUTO €
Ilda Zanetel	p.ed. 652 Siror	280	1.680,00

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n° 80 del 20 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il bilancio di previsione 2024-2026;
- visto il PEG 2024 approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 1 dell'11 gennaio 2024; visto il PIAO 2024 approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 2 dell'11 gennaio 2024;

dato atto degli adempimenti previsti dalla Legge 06.11.2012, n. 190;

verificato che il presente atto rientra nella competenza di gestione dell'Area Patrimonio e Urbanistica;

DETERMINA

1. Di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, alla sig.ra Ilda Zanetel residente in via Roma 78, Primiero San Martino di Castrozza il contributo di tinteggiatura relativo alla p.ed. 652 in CC Siror nell'importo di Euro 1.680,00.
2. Di imputare la spesa ai seguenti capitoli di Bilancio, che presentano adeguata disponibilità:

CAPITOLO	VOCE	IMPORTO	ESERCIZIO
2080203 - 200	Contributi a privati per tinteggiatura abitazioni	1.680,00	2024

3. Di dare evidenza che avverso le determinazioni sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- Il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.